

# ASSOCIAZIONE GINNASTICA DANZA SPARTUM A.S. Dilettantistica e APS

## VERBALE ASSEMBLEA DEL 04/12/2023

L'anno 2023 il giorno 04 del mese di Dicembre alle ore 17.00 in modalità telematica sul portale zoom.us si è riunita in seconda convocazione, essendo andata la prima deserta, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale "Ginnastica Danza Spartum A.S. Dilettantistica e APS" per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Modifiche dello statuto sociale ai sensi del d.lgs. 36/2021 e del d.lgs. 39/2021 e adozione del nuovo statuto;

Alla convocazione era allegato il testo dello statuto da adottare.

Sono presenti numero 24 (ventiquattro) soci in regola con quanto previsto dallo statuto, come da documentazione conservata in atti al fascicolo.

GUIDOLIN GIORGIA CF: GDLGRG95T71B563M

DE SANTI IVANA CF: DSNVNI61E45I207K

PAVAN PAOLA CF: PVNPLA61M45M048U

BECCEGATO EMANUELA CF: BCCMNL61H51L682X

ZIN LUIGINA CF: ZNILGN64C65B563I

MORETTO GLORIA CF: MRTGLR94P56B563V

HONCHAROVA OLENA CF: HNCLNO73A45Z138J

GIORGIA FACCO CF: FCCGRG97A50B563Y

CARRARO MELISSA CF: CRRMSS91H58B563G

CALLEGARO EMMA CF: CLLMME90E47B563C

ROZZATO ASIA CF: RZZSAI01L70B563U

BORTOLATO ANGELA CF: BRTNGL01C49B563Z

VOLPATO MARTINA CF: VLPMTN01P60B563Y

RUPIL ALICE CF: RPLLCA04L55B563T

BATTISTON ELISA CF: BTTLSE98S59B563Y

VARDIERO ANNA CF: VRDNNA04P44F241Y

BENETTI TIZIANA CF: BNTTZN64C48B563A

BENETTI ANGELA CF: BNTNGL70L68B563J

DE ANGELI ILARIA CF: DNGLRI90T58B563S

MINTO ALEX CF: MNTLXA99D29B563M

LOVATO CRISTIAN CF: LVTCST99L18B563X

GALANTE GABRIEL CF: GLNGRL99A27B563S

LOGORI ANNA CF: LGRNNA03M46B563P

GALANTE THOMAS CF: GLNTMS01T23D325V

Il Presidente dell'Associazione Sig.ra Giovanna Zandarin assume la presidenza dell'assemblea e propone alla stessa assemblea che la Sig.ra Martina Zandarin svolga la funzione di segretario verbalizzante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente inizia la riunione illustrando le motivazioni per cui è obbligatorio adottare un nuovo statuto.

Tale atto è conseguente ad un obbligo di legge, giusto quanto previsto ai sensi del d.lgs. 36/2021 e del d.lgs. 39/2021, che dispone che le Associazioni Sportive si adeguino alle disposizioni del suddetto decreto entro il 31 dicembre 2023, modificando i loro statuti al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili.

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente dell'assemblea, nessun socio ha chiesto di intervenire.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione del nuovo statuto, che viene approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti.

L'Assemblea, inoltre, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare il presente verbale al quale sarà allegato, come parte integrante, lo statuto approvato.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto dell'Associazione a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. È inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso alla Federazione Ginnastica d'Italia e al Comitato Provinciale AICS di Padova entro 30 giorni dalla data di registrazione per gli adempimenti previsti.

Alle ore 18.30 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Campodarsego, 04.12.2023

il Presidente dell'Assemblea

Giovanna Zandarin

il Segretario dell'Assemblea

Martina Zandarin



|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| AGENZIA DELLE ENTRATE<br>DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA<br>UFFICIO REGISTRI E IMPOSTE |    |
| Reg. - 6 DIC 2023                                                                      | S3 |
| Reg. n° 6734                                                                           |    |
| € ESTATC                                                                               |    |

Il Fondatore ed Amministratore (\*)  
Il Delegato del Direttore Provinciale  
(\*) Firmatario

*Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale  
"Ginnastica e Danza Spartum A.S. Dilettantistica e APS"*



## **STATUTO SOCIALE**

### **Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata**

#### **Art. 1**

##### **Costituzione, Denominazione e Sede**

Sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla legge 106/2016, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39 e, dal momento della sua entrata in vigore, al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Ginnastica e Danza Spartum A.S.Dilettantistica e APS".

L'Associazione ha sede nel Comune di Campodarsego, Via Bazzati 69 (Provincia di Padova). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche a seguito di modifica statutaria. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Sulla base del principio di sussidiarietà alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di "Ginnastica e Danza Spartum A.S.Dilettantistica e APS".

Negli atti e nella corrispondenza è consentito l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D.", salvo non diversamente previsto.

L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi, prefiggendosi in particolare l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

### **Art. 3**

#### **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

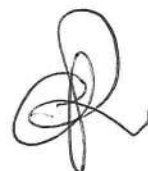
## **Titolo II – Attività Esercitate**

### **Art. 4**

#### **Le attività dell'associazione**

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:

- Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale;



- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

### **Art. 5**

#### **Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2021.

In particolare, l'Associazione organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t) del decreto legislativo 117/2017 nei seguenti sport e discipline sportive:

- Ginnastica Artistica Femminile e Maschile;
- Ginnastica Ritmica;
- Ginnastica Propedeutica;
- Calisthenics;
- Danza Classica, Moderna e Contemporanea;
- Attività motoria preventiva ed adattata;
- Pilates, Gag, Total Body e Ginnastica Dolce e Posturale per adulti;

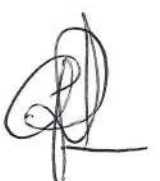
ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, svolge in modo prevalente ed ha per fine la pratica e l'incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d'Italia attraverso:

- a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
  - b) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nell'attività sportiva;
  - c) l'organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive di ginnastica, agonistiche e non;
  - d) ogni iniziativa idonea a favorire l'attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.
- L'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche previste dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche approvato dai competenti organismi.

Esercita inoltre le seguenti attività di interesse generale di cui allo stesso articolo 5:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

---

• lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

• lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare, nell'ambito delle suddette attività di interesse generale, esercita e organizza le seguenti attività:

Corsi Di Ginnastica Propedeutica;

Corsi Di Ginnastica Ritmica Promozionali Ed Agonistici;

Corsi Di Ginnastica Artistica Femminile E Maschile Promozionali Ed Agonistici;

Corsi Di Danza Classica, Moderna, Contemporanea Ed Hip Hop;

Corsi Di Calisthenics Per Bambini, Ragazzi Ed Adulti;

Corsi Di Ginnastica Generale, Dolce E Pilates Per Adulti;

Corsi Di Tonificazione Quali Gag-Total Body- Functional Training;

Doposcuola Con Servizio Mensa E Servizio Di Trasporto;

Doposcuola Per Bambini E Ragazzi Con Disturbi Specifici Dell'apprendimento E Difficoltà Scolastica;

Centri Estivi Ricreativi Per Bambini E Ragazzi;

Servizi Per L'età Evolutiva, Adolescenziale Ed Adulta Quali:

- Psicomotricità Relazione,

- Attività Motoria Adattata,

- Consulenze Logopediche Per Problematiche Del Linguaggio Per Bambini E Ragazzi,

- Supporto E Aiuto Per I Disturbi Specifici Dell'apprendimento Con Metodologie Mirate E Strategie Individuali,

- Valutazioni Delle Abilità Di Apprendimento,

- Attività Di Gruppo Per Problematiche Emotive E Comportamentali Del Bambino E Dell'adolescente,

- Supporto Individuale Per Le Difficoltà Durante Il Periodo Della Crescita,

- Percorso Individualizzato Per La Costruzione Di Un'identità Professionale.

Le attività di interesse generale possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti.

Le attività di interesse generale sono svolte nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017.

Le attività di interesse generale possono essere inoltre svolte nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui sopra, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I) della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali e si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal C.O.N.I.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/21.

L'Associazione può altresì essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni de D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.



L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia.

I colori sociali sono bianco e blu.

L'emblema dell'Associazione è rappresentato da: una ginnasta stilizzata all'interno di un semi-ovale.

#### **Art. 6**

#### **Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- a) può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) può inoltre effettuare in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo secondario e strumentale rispetto all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale

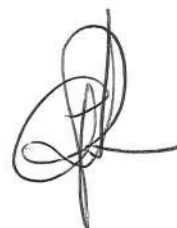


- norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.5 del decreto legislativo 117/2017;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa come all'art. 5 lettera d) del d.l. 117/2017;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi come all'art. 5 lettera e) del d.l. 117/2017;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera i) del d.l. 117/2017;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, come all'art. 5 lettera l) del d.l. 117/2017;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, come all'art. 5 lettera m) del d.l. 117/2017.

#### **Art. 7**

##### **Attività di raccolta fondi**

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.



## **Art. 8**

### **Gestione delle attività organizzate**

Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle suddette attività e al perseguimento delle finalità statutarie, e nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

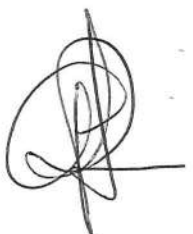
La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

## **Art. 9**

### **Apporto dei volontari**

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs.



36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'Associazione può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 *quater*, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

## **Art. 10**

### **Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**

Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e



modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.



### **Titolo III - Funzionamento**

#### **Art. 11**

##### **Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Rendiconto economico-finanziario, Scritture Contabili, Bilancio Sociale**

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.

Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, ove tenuto ed in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle

attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

I rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017, per quanto applicabili.

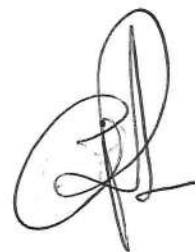
Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

## **Art. 12**

### **Informativa sociale**

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.



## Art. 13

### Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- dai beni immobili e mobili appartenenti all'associazione stessa;
- da donazioni, lasciti o successioni;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni ed altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii. Trovano altresì applicazione l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



## **Art. 14**

### **Fonti di finanziamento**

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
  - dai proventi della gestione del patrimonio;
  - dal ricavato delle attività dell'Associazione;
  - della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
  - dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
  - dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- 
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
  - dalle erogazioni liberali;
  - dai titoli di solidarietà;
  - da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

## **Art. 15**

### **Libri Sociali e Registro Dei Volontari**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico,

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo, deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.



Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

#### **Titolo IV - Gli Associati**

##### **Art. 16**

##### **Adesione all'Associazione**

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto e dei Regolamenti, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Con l'affiliazione l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P. L'Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva. Si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. L'Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell'ente sportivo prevede lo status di tesserato. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P. e dagli enti sportivi.

L'Associazione s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti sportivi così come previsto dalle disposizioni delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette



assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'ente sportivo.

Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.

I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.

I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale



di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.

La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla F.G.I. l'Associazione è composta da varie tipologie di Soci:

- a) Onorari
- b) Esecutivi
- c) Ordinari

I SOCI Onorari, sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all'Associazione hanno dato ad essa un notevole contributo. Sono nominati Onorari dall'Assemblea generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I SOCI Esecutivi, sono sia coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo, sia i soci che sono stati eletti dall'Assemblea dei Soci, quali componenti del Consiglio Direttivo

I soci Ordinari, sono tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo.

La tessera federale vincola l'atleta all'Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

L'ammissione all'Associazione da parte dell'aspirante socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello innanzi all'Assemblea Generale dei Soci, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione



è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione.

L'Associazione mette a disposizione la relativa modulistica al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto e Regolamenti.

I criteri per l'ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

- 1) possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irrepreensibile.
- 2) la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo compilando un apposito modulo predisposto dalla segreteria dell'Associazione;
- 3) non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati alla Associazione con carattere di temporaneità, ciascun socio gode di tutti i diritti previsti per gli altri soci, senza limitazione alcuna;
- 4) L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio atleta è di tre anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale, che rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minore.

Tutti i Soci, hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione ed il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l'Associazione stessa può offrire. Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.

## **Art. 17**

### **Diritti degli Associati**

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;





- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

I Soci Onorari, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

## **Art. 18**

### **Doveri degli Associati**

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché da quelli assunti dal C.O.N.I. ed eventualmente dal C.I.P. e dagli organismi internazionali di riferimento;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione
- f) a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci e di osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.



## **Art. 19**

### **Perdita della Qualifica di Associato**

I Soci cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria: il Socio è libero di presentare le dimissioni le quali, se non diversamente stabilito, si intendono irrevocabili e immediatamente efficaci; in caso di indizione di Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, le dimissioni saranno efficaci dal giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea;
- b) mancato rinnovo del versamento della Quota Associativa annua da effettuarsi entro 90 giorni dall'apertura dell'esercizio sociale;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), è assunto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale è convocato il Socio interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Il Socio radiato non può essere più ammesso nell'Associazione. Parimenti, l'Atleta o il Tecnico radiato non può essere più ammesso nell'Associazione.

## **Art. 20**

### **Tesserati minorenni**

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 *bis* e seguenti del Codice civile.

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

---

## **Titolo V - Organi dell'Associazione**

### **Art. 21**

#### **Organi Sociali**

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo
- e) Il Collegio dei revisori dei Conti;

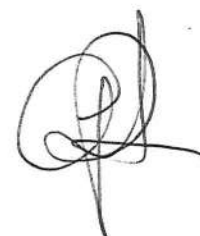
Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili, l'assemblea dei Soci è sovrana.

### **Art. 22**

#### **L'Assemblea**

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative e che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso, alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con libertà di mezzi, purché con modalità idonee ad assicurare il ricevimento dell'avviso di convocazione, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le



modalità di svolgimento e devono essere rese note con preavviso di almeno 8 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria elettiva si svolge ogni 4 anni, per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Il numero minimo dei Consiglieri da eleggere è di tre membri, il numero può variare in aumento, ma sempre in numero dispari, in funzione dei Soci iscritti su delibera dell'Assemblea dei Soci.

Si riunisce presso la sede sociale o in diverso luogo, che garantisce comunque la massima partecipazione dei Soci, indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci, o possono svolgersi in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto.

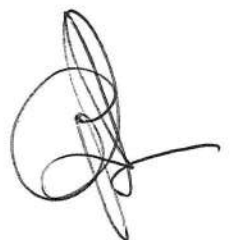
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea, che non sia in conflitto di interessi, mediante elezione.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, un numero congruo di scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Segretario dell'Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l'indicazione dei nomi di tutti i Soci partecipanti e relativa firma degli stessi. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.

Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.

L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata con affissione della Convocazione presso la sede sociale e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "*Avviso di Convocazione*", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Socio, almeno 8 giorni prima rispetto alla data della riunione.



L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria, sia l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

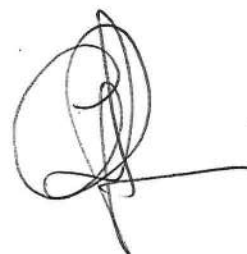
Ai sensi dell'art. 21 c.c per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci.

L'Assemblea ordinaria:

- approva entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente comprensivo di rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- approva il rendiconto economico e finanziario preventivo;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in ordine all'integrazione degli organi elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



- 
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
- delibera sulla designazione e sulla sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice civile.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie.





## Art. 23

### Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette componenti incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica n. 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle Quote associative, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo si acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell'Associazione o della Federazione Ginnastica d'Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo - i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla Federazione Ginnastica d'Italia in qualità di dirigenti - elegge tra i propri membri il Vice-Presidente, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. Esso tuttavia potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno n. 4 (quattro) Consiglieri o il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.



Il Segretario assicura l'esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l'Associazione cessa di appartenere alla Federazione Ginnastica d'Italia saranno personalmente e solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla Federazione stessa.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) stabilisce la data dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- c) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;



- d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento dell'attività sociale;
- e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- f) amministra il patrimonio sociale e ne cura l'incremento, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- g) stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all'Associazione;
- h) delibera sulle domande di ammissione dei Soci su eventuali cause di esclusione;
- i) propone all'Assemblea generale ordinaria dei soci la nomina dei soci Onorari;

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in Organi nazionali o territoriali della Federazione Ginnastica d'Italia.

- l) mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- m) elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- n) può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e a stage tecnici, ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all'attività sportiva dell'Associazione. Può altresì garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti. È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
- o) assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
- p) elabora le proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- q) cura l'istituzione di Commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
- r) nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l'ordine della graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell'Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni, dell'Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall'evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l'Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l'intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 (quindici) giorni.

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l'Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.

## **Art. 24**

### **Il Presidente**

È eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e deve essere tesserato per la Federazione Ginnastica d'Italia; sovrintende a tutta l'attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei Conti, e del Collegio dei Probiviri. Nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di





ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

## **Articolo 25**

### **Il Vice - Presidente**

Il Vice - Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rapresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

## **Articolo 26**

### **Il Segretario e il Tesoriere**

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice - Presidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice - Presidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento e attende alla corrispondenza.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il



pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

## Articolo 27

### Obblighi di Comunicazione

La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.

Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

## Articolo 28

### Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai



precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.

## **Art. 29**

### **L'Organo di Controllo**

Qualora l'Associazione ne sia tenuta per legge, l'Assemblea sociale deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui all' articolo 30 del decreto legislativo 117/2017. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge.

## **Art. 30**

### **Collegio Dei Revisori Dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando obbligatorio di legge, è composto dal Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall'Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente.

In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il revisore supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Ufficio  
Ente  
L. 10/11/2010

Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

#### **Art. 31**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d'Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell'Associazione.

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 32**

#### **Pregiudiziale sportiva**

L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

### Art. 33

#### ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

L'Associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 tramite il procedimento di trasmigrazione di cui all'articolo 31 del Decreto ministeriale n.106 del 15 settembre 2020.

Essa indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, e iscrive nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

### Art. 34

#### Trasformazione, Fusione e Scissione Dell'associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

### Art. 35

#### Scioglimento Dell'associazione

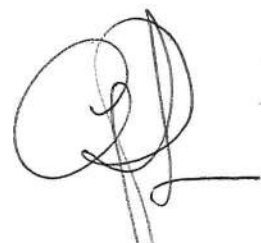
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento della Associazione deve esser presentata da almeno 3/4 dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a) devoluto alla Federazione Ginnastica d'Italia o ad altra associazione con finalità analoghe; b) destinato comunque a finalità sportive e/o sociali;

L'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Copia del verbale dell'Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell'Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d'Italia.



Ufficio  
Delle  
Territoriali

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

#### **Art. 36**

##### **Norme Integrative**

Il presente statuto approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 04/12/2023 essere osservato come atto fondamentale e sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto della associazione, ed entra in vigore il 04/12/2023 e sarà sottoposto all'approvazione della Federazione Ginnastica d'Italia.

Eventuali modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci alla Federazione Ginnastica d'Italia per la loro approvazione, pena la decadenza.

#### **Art. 37**

##### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

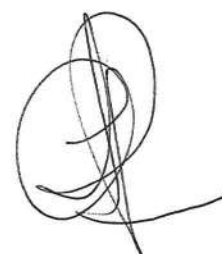
È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

##### **Norma transitoria.**

Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

Il presente Statuto è composto da 37 (Trentasette) articoli, redatto in 34 (trentaquattro) pagine.



Campodarsego, 04 Dicembre 2023

- Giovanna Zandarin

- Elisa Aristo

- Alessandrina Gaiani

- Olindo Rosso

- Martina Zandarin

- Pier Giorgio Tomasin

